

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Marzo 1861.

dal Ministro D. Grazia e Giustizia

OGGETTO

Proroga dei termini della legge sull'affrancamento
delle enfiteusi nelle Prov. dell'Emilia

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Depretis

» 2° Boncompagni

» 3° Paternostro

» 4° Panattoni

» 5° Sezzani

» 6° Regnoli

» 7° De Blasio

» 8° Andreucci

» 9° Morgani

Relatore Regnoli

Adottata nella tornata del 6. Aprile 1861.

Signori Deputati

Ho l'onore di presentarvi lo schema di legge già stato da me proposto all'altra Camera nella tornata del 5. dello stesso mese, e della medesima, salvo qualche lievissima modificazione, adottato nella tornata dell'11. di questo mese riguardante la prorogazione nelle Provincie dell'Emilia dei termini stabiliti dagli art. 8 e 14. della legge 13. luglio 1857. ~~Fu~~ l'affrancamento delle enfiteusi, ivi pubblicata col Decreto del Dittatore del 9. Marzo 1860. N.º 41.

Le ragioni della proposta legge, ^{non già state} ~~che~~ ^{si sono} ~~sono~~ semplicissime, furono già da me esposte nella relazione che ne presentai al Senato, onde ^{facendomi} ~~avere~~ ^{rispetto} ~~mi~~ ^{potrei} ~~occorre~~ soltanto di accennare i motivi delle poche variazioni dal Senato stesso recate allo schema, state pur da me costituite.

I termini di quali trattarsi sono di un anno e di diciotto mesi secondo i diversi casi previsti dagli art. 8. e 14. della prefata legge sull'affrancamento delle enfiteusi; e siccome nell'Emilia non cominciarono a decorrere che dal 10. Marzo 1860. ossia

1 per 1

Le esse sono prouto che le medesime
le quali ~~terminarono~~ le tre
leggi del 26. Giugno 1858, 25
Giugno 1859, 27. Giugno 1860 ;

Dal giorno successivo al menovato
Decreto del 9. stesso mese, così
tanto gli uni ^{quanto} che gli altri erano
luttavia pendenti allorché
io presentava al Senato il pro=
getto in discorso; mentre invece
quando esso veniva in discus=
sione, già si trovava scaduto
il più breve dei detti termini,
cioè quello di un anno. Perciò
se a me occorreva nel tracciare
e proporre lo schema di dire in=
distintamente che i termini
di cui trattasi sarebbero pro=
rogati, tale formola diveniva
meno esatta dopo che ^{l'introdotto} ~~il~~
di tempo decorso aveva già estinto
il termine annuale di sopra
accennato, il quale, appunto
perchè già finito, può bensì
esser rinnovato, ma non già
prorogato.

Da ciò le variazioni ^{introdotte} ~~introdotta~~
nella redazione dei due primi
articoli, esprimenti opportuna=
mente il duplice ufficio della
proposta legge di rinnovare e
di prorogare i termini, secondo
che sono scaduti o tuttora
pendenti.

Nell'art. 3. fu aggiunta
dal Senato la clausola = che la
presente legge non rechi
pregiudicio ai diritti anterior-
mente acquistati = Umvero
io riteneva superflua siffatta
clausola, la quale giusta i
principii fondamentali di

Diritto e già in ogni legge sott=
fornita; e come superflua
l'aveva omessa, onde servire
alla rigorosa esattezza del lin=
guaggio legislativo, e serbare
intatto da contrasti precedenti
il canone che la non retroattivi=
tà è principio informante
ogni legge, senz' scopo ^{de vi sui} ~~di~~ ^{esservi}
espressamente dichiarata.

Pure ^{consentii} mi acconciai alla proposta
aggiunta considerando che l'at=
tuale legge, destinata come sa=
rebbe, a far rivivere dopo breve
interuzione un termine già
spirato, potrebbe assai facilmente
essere mal compresa nel senso
di reputare che la ripristinazione
del termine stesso potesse dis=
truggere gli effetti giuridici se=
guiti per l'estinzione del termine
primitivo e consumati prima
della rinnovazione del medesimo.

La cura ~~x~~ pertanto di pre=
venire con un' espressa clausola
siffatta erronea accettazione della
legge, come ^{si sarebbe} suggerita sarebbe da
speciali ragioni di dubbio e da
speciale motivo di convenienza
e di opportunità, così potrebbe
andar esente dalla taccia di su=
perfluità, e dal pericolo che po=
tesse essere invocata a precedente,
in altri casi.

Se non che questo ^{periodo di tempo} ~~pericolo~~
in cui ci troviamo e nel quale
si possono maturare effetti
giuridici dipendenti dall'av=
venuta scadenza di un termine

che si vuol far rivivere, ben
più d'ora che d'adesso annuale,
che importa di far passare il
più presto che sia possibile.
Laonde io sento il dovere,
Onorevoli Signori di pregarvi
a voler dichiarare di urgenza
la trattazione del progetto che
ho l'onore di presentarvi ^{affinche} ~~che~~
il medesimo possa esser tradot-
to prontamente in legge.

Presidenza

OGGETTO DELLA LEGGE

*Proroga dei termini della legge
sull'ufficiamento delle magistrati
nelle prov. dell'Emilia*

Documenti a Corredo

[Decorative flourish]
N. 2.

*Il sottoscritto Presidente
del Senato del Regno pre-
giasi trasmettere all'Onorevol.^{mo}
Sig. Ministro Segretario di
Stato per gli affari di Giustizia
il progetto di legge in margine
indicato che il Senato adottava
nella tornata dell'11. corrente*

Sclapif

All' Onorevol.^{mo} Signor Ministro
Segretario di Stato per gli
affari di Giustizia
[Signature]

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta dell' 11. Marzo 1861

OGGETTO

Proroga dei termini della legge sull'affrancamento
dell'enfiteneusi, nelle Provincie dell'Emilia

Art. 1°

Sono rinnovati, per un anno i termini stabiliti dall'art. 8 e dalla 1.^a parte dell'art. 14, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'art. 14, della legge 13 Luglio 1857, pubblicata nelle Provincie dell'Emilia con Decreto del 9 Marzo 1860 N. 74.

Art. 2°

Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la inserzione e per la trascrizione, di cui all'art. 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo art. 15.

Art. 3°

La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione, e non reccherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

Add. 12. Marzo 1861.

Il Presidente del Senato
S. Longi

M. B.

Paragrafo dei termini della legge sull'
affrancamento dell'edificii nelle Province
dell' Italia

approvato dal Senato e
il progetto di legge presentato dal Ministero
di Giustizia e Istruzione

Sevasta del 13. Mayo 1901.

SESSIONE 1861

N° 6-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**DEPRETIS, BONCOMPAGNI, PATERNOSTRO, PANATTONI,
PEZZANI, REGNOLI, DE BLASIO, ANDREUCCI, BORGATTI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato
dal ministro di grazia e giustizia

nella tornata del 13 marzo 1861

Proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia.

Tornata del 23 marzo 1861

SIGNORI,

Con decreto del dì 9 marzo 1860 il dittatore delle provincie dell'Emilia, allora non ancora congiunte alle libere provincie italiane, pubblicava colà la legge sarda del dì 13 luglio 1857, che ammetteva in principio e determinava il modo dell'affrancamento delle enfiteusi. Gli articoli 8 e 14 di quest'ultima legge accordavano il termine di un anno e di diciotto mesi dal dì della pubblicazione, entro cui l'utilista e il direttario potessero rispettivamente valersi della nuova facoltà loro concessa di consolidare in sè il pieno dominio, ove si trattasse di enfiteusi perpetue, e in cui si potesse inoltre procedere alla iscrizione nei registri ipotecari del diretto e dell'utile dominio, laddove si trattasse di enfiteusi non perpetue. Ma la difficoltà di applicare legge così importante e relativa a diritti, da tempo antichissimo sì diversamente attuati, e le domande che da molte parti sorgevano onde ottenere una proroga all'applicazione delle nuove disposizioni, indussero il Parlamento delle antiche provincie del Piemonte ad accordare successive proroghe de' suddetti termini con leggi del 26 giugno 1858, 25 giugno 1859 e 27 giugno 1860. Ora le stesse e forse anche più gravi ragioni (imperocchè in

(6-B)

niuna provincia italiana le enfiteusi, massimamente ecclesiastiche, sieno così diffuse e fatali come nello Stato romano) esigevano che i termini medesimi fossero prorogati nella Emilia, ove essi non avevano potuto cominciare a decorrere che dal giorno 10 marzo 1860. Perciò il ministro di grazia e giustizia presentava testè al Senato un progetto di legge diretto a far prorogare colà eziandio i termini utili sovraccennati.

Ma dal giorno della presentazione di quel progetto a quello in cui quella Camera lo approvò, era trascorso l'anno utile recato dall'articolo 8 e dalla prima parte dell'articolo 14; dopo la cui decorrenza dovevano pur cominciare a decorrere gli ulteriori sei mesi accordati anche al direttario.

Ciò indusse il Senato a proporre e il signor ministro ad accettare, nella lunga discussione che ivi ebbe luogo, due lievi modificazioni al primo progetto; in quanto che si dichiararono *rinnovati* que' termini che, scaduti, non potevano più *prorogarsi*, e si mantenne la *proroga* dei termini non ancora compiuti. E siccome nell'intervallo, che certo sarà breve, il quale intercederà fra la scadenza di que' termini e la loro rinnovazione, può pure verificarsi qualche caso in cui la legge del 23 luglio 1857 sia operativa, si volle aggiungere che la nuova legge di rinnovazione e proroga de' termini *non recherebbe pregiudizio ai diritti che si fossero anteriormente acquistati*.

Il progetto di legge così modificato e approvato dal Senato è ora presentato dal signor ministro all'approvazione della Camera elettiva; e la vostra Commissione fu unanime nel riconoscere la convenienza di accettarla così formolata, e di proporvene, come ora fa, l'approvazione. Fu pure unanime nel riconoscere la necessità di affrettare l'approvazione e la pubblicazione di questa legge già da voi dichiarata d'urgenza, e di approvare quindi anche quella disposizione che contiensi nell'articolo 3°, cioè che *la legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione*.

La Legge del 23 giugno 1853 provvede bensì che per regola generale le leggi non divengano obbligatorie e non siano osservate che dopo un periodo di dieci o di quindici giorni (secondo che trattasi delle provincie dell'Italia continentale o delle sue isole) ma provvede eziandio che si possano abbreviare e togliere di mezzo quei termini quando la pubblica utilità e qualche urgente circostanza, come accade nel caso attuale, lo richiegga.

Pareva ad alcuno che avesse a cogliersi quest'occasione per eccitare il Governo ad estendere alle altre provincie italiane, e specialmente all'Umbria e alle Marche che trovansi in condizioni identiche a quelle dell'Emilia, i benefici contenuti nella legge 13 luglio 1857, e altri avrebbero desiderato che fosse accennato alla necessità di sottoporre a nuovo esame la legge stessa per ciò che riguarda la facoltà attribuita anche al direttario di giovare dell'affrancazione. Ma di queste e di altre simili gravissime questioni

non credette la vostra Commissione di aversi ora ad occupare, perchè essa nè aveva a ciò mandato dagli uffizii, nè credeva che il momento di imprendere ad esame o sottoporvi sì gravi argomenti fosse quello in cui trattasi di provvedere alla rinnovazione e proroga di termini utili, che frattanto decorrono. La vostra dichiarazione d'urgenza non ci lasciava dubbio su ciò; e d'altra parte tutte quelle questioni non sono certamente pregiudicate dalla presente legge, della quale la Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione.

(6-A)

O. REGNOLI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'articolo 8 e dalla prima parte dell'articolo 14, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'articolo 14, della legge 13 luglio 1857, pubblicata nelle provincie dell'Emilia con decreto del 9 marzo 1860, numero 74.

~~Art. 2.~~

Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la iscrizione e per la trascrizione, di cui all'articolo 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo articolo 15.

~~Art. 3.~~

La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Adipiscato nella Camera del 6. Aprile 1861.

Pellati

La quale in

quella
Carara

Fa proporre al Signor Ministro
ad accettare, nella lingua italiana
di in italiano, per

Del 13 luglio 1857

~~Fa proporre al Signor Ministro~~
~~nella lingua italiana~~

Ma dal giorno della presentazione di
quel progetto ~~si approvò~~ ~~in~~ ~~la~~
~~quella~~ ~~forma~~ lo approvò era trascorso
(anno utile) ~~secondo~~ dell'articolo 8 e della
prima parte dell'art. 14, dopo la cui decorrenza
dovano pure decorrere a decorrenza gli ulteriori
sei mesi accordati ~~al~~ ~~direttore~~ anche al direttore.
Ciò indusse il Senato a due ben modificazioni
al primo progetto, in quantochè ebbe a ~~rimuovere~~
dichiarare rimuovere quei termini che scadevano
poterono più prolungarsi, e mantenere la rigidità
prevista dei termini non ancora compiuti. E siccome
nell'intervallo, che certo sarà breve, ~~fra~~ il quale
intercederà fra la scadenza di quei termini e la
loro rimozione ~~potrebbe~~ pure verificarsi qualche
caso in cui la legge sia operativa, si dovette aggiungere
che ~~non sarebbe~~ la nuova legge di rimozione e
prolunga di termini non recherebbe pregiudizio ai
diritti ch'essi fossero anteriormente acquistati.

Il Signor Ministro ~~presentò~~ di buon grado
~~con~~ ~~la~~ ~~quella~~
La Il progetto di legge così modificato e
approvato dal Senato è ora presentato ~~dal~~ del
Signor Ministro all'approvazione della Camera
altissima e la stessa Commissione fu unanime
nel riconoscere la convenienza di accettarla
così formulata, e di proporre come ora
l'approvazione. Fu pure unanime nel riconoscere
la necessità di affrettare ~~la~~ ~~approvazione~~ ~~di~~
~~questa~~ ~~legge~~ e la pubblicazione di questa legge,

dopo già da un dichiarato d'urgenza, e
 di approvare quindi anche quella ~~cauzione~~
 disposizione che contiene nell'articolo 3, in
 che la legge avrà vigore dal giorno immediatamente
 successivo alla sua pubblicazione. La legge del
 23 giugno 1853 ~~disponendo~~ prevede bensì
 che per regola generale ~~della~~ la legge non
 divenga obbligatoria (obbligatoria) e non si è
 osservato che dopo un periodo di dieci o di quindici
 giorni (siccome che trattasi delle provincie della
 Italia interinale e della sua sola) non
 prevede eziandio che ~~si~~ si possano abbinare
 a toglier di mezzo quei termini quando la
 pubblica utilità e qualche urgente circostanza
 lo richiegga. ~~Si è già fatto ora tutto~~
~~in tutto a tutto~~

7, come accade nel
 caso attuale,

Pareva ad alcuni che avesse a cogliersi
 questa occasione per ~~mettere~~ ~~provvedere~~ il go-
 vernare il governo, ed estendere alle altre
 provincie Italiane le disposizioni e benefici
 contenuti nella legge 13 luglio 1857; e altri
 avrebbero desiderato che ~~si fosse~~ ~~potuto~~
~~disporre~~ ~~la~~ ~~legge~~ ~~fosse~~ ~~accennata~~ ~~alle~~ ~~disposizioni~~
 alla necessità di sottoporre a nuovo esame la
 legge stessa per ciò che riguarda la facoltà
 concessa attribuita anche al direttore di
 governo della affari civili. Ma di questa
 e di altre simili questioni, ~~non si è ancora~~
 non credendo la nostra Commissione di averci ora
 ad occuparci perché essa ne aveva a un mandato
 dagli uffici, né credendo ~~che~~ il momento di

7. ~~Specialmente alle~~
 Umbria e alle Marche
 che trovansi in condizioni identiche
 a quelle della Sicilia,

7 giorni

adesso
imprevedibile o fortissimo si gravi argomenti
tempo fosse quello, in cui trattasi di
procedere alla seguente rimozione e
piuttosto di terminare i fatti, che piuttosto
di correre. ~~La richiesta di~~
La vostra dichiarazione d'urgente non
impedisce a Cabianca d'abbis su ciò; e d'altra
parte tutte quelle questioni non sono certamente
pregiudicate dalle leggi, dalla presunta legge
della quale alla Commissione ha l'onore
di proporre l'approvazione.

O. Reguoli, relatore.

M. G. A.

Relazione della Commissione composta
dei deputati Despretis, Boncompagni,
Paterlinotto, Panattoni, Poggiani, Reguoli,
de Blasio, Andreucci, Birgatti.

Seduta del 25. Mayo 1861.